

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1861/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1988

**relativo alla sospensione temporanea di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/88<sup>(4)</sup>, ha previsto il rilascio di titoli aventi una lunga validità per i prodotti delle sottovoci 1107 10 19, 1107 10 99 e 1107 20 00 della nomenclatura combinata; che questa particolare facoltà è stata concessa per tener conto delle pratiche commerciali concernenti i prodotti in causa; che, tuttavia, per evitare un'utilizzazione speculativa di questi titoli a lunga durata, il loro rilascio è stato subordinato a condizioni rigorose consistenti, in particolare, nell'obbligo d'indicare la destinazione all'esportazione e di esportare effettivamente verso detta destinazione e nell'obbligo di apportare le prove dell'arrivo a destinazione;

considerando che, data la situazione e la prevedibile evoluzione del mercato mondiale dell'orzo e del malto, in particolare della concorrenza sostenuta e dell'incertezza sul mercato mondiale, è opportuno rendere temporaneamente più elastiche le esigenze previste dalla normativa in vigore; che appare giustificato, per la durata della campagna e al fine di consentire agli operatori di adeguarsi alle condizioni di mercato, sospendere l'obbligo di indicare la destinazione dell'esportazione e di esportare verso tale destinazione;

considerando che, come corollario, occorre sospendere per il medesimo periodo le condizioni particolari previste dalla normativa attuale in materia di svincolo delle cauzioni connesse con la domanda di questi titoli a lunga scadenza; che questa sospensione deve riguardare, da una parte, l'obbligo d'indicare la destinazione e, dall'altra, l'obbligo di apportare la prova dell'arrivo a destinazione;

considerando che le misure sospensive previste a titolo temporaneo dal presente regolamento non devono in alcun modo incidere sugli obblighi attualmente esistenti

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 145 dell'11. 6. 1988, pag. 26.

per i titoli validi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'articolo 9 quater del regolamento (CEE) n. 2042/75 è sostituito dal testo seguente:

#### • Articolo 9 quater

1. Per le domande di titoli di esportazione relativi ai prodotti delle sottovoci 1107 10 19, 1107 10 99 e 1107 20 00 della nomenclatura combinata, presentate a partire dal 1° luglio 1988 fino al 30 aprile 1989, sono sospese le disposizioni dell'articolo 9 bis.

2. In deroga all'articolo 9 e a richiesta dell'interessato, i titoli di esportazione per i prodotti di cui al paragrafo 1, le cui domande sono presentate a decorrere dal 1° luglio 1988 fino al 30 aprile 1989, sono validi a partire dalla data del loro rilascio a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80:

- sino al 30 settembre 1989, quando sono rilasciati dal 1° gennaio al 30 aprile 1989;
- sino alla fine dell'undicesimo mese seguente, quando sono rilasciati dal 1° luglio al 31 ottobre 1988;
- sino al 30 settembre 1989, quando sono rilasciati dal 1° novembre al 31 dicembre 1988.

3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3183/80, i diritti risultanti dai titoli di cui al paragrafo 2 non sono trasmissibili.

4. Per i titoli rilasciati in virtù del paragrafo 2, la cauzione è di:

- 30 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati fino al 31 dicembre 1988;
- 24 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati fra il 1° gennaio e il 30 aprile 1989.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1988.